# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2780

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

## (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCAJOLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi

Presentato il 22 maggio 2002

Onorevoli Deputati! — La recente, lunga e drammatica occupazione del Convento francescano e della Basilica della Natività in Bethlemme da parte di alcuni elementi locali, in occasione di operazioni militari eseguite dalle forze armate israeliane in quella città, è stata conclusa mediante uno sforzo diplomatico che ha visto l'Unione europea assumere un ruolo estremamente significativo, consistente nell'offrire accoglienza nel territorio di alcuni degli Stati membri ad una parte degli occupanti (ritenuti « militanti » di organizzazioni palestinesi).

L'Italia ha accettato di partecipare attivamente all'iniziativa, che ha indiscutibili risvolti umanitari ed un alto significato sul piano degli sforzi concreti per il conseguimento della pace nei territori palestinesi. Si pone pertanto la necessità indifferibile ed urgente di apprestare strumenti legislativi adeguati a soddisfare l'esigenza di permettere sia l'ingresso che la permanenza dei palestinesi che l'Unione europea ritiene di assegnare all'Italia in base alle determinazioni del Consiglio.

Il ricorso allo strumento del decretolegge appare giustificato pienamente sia in

relazione all'assoluta urgenza di permettere la partenza e l'arrivo in Italia delle persone assegnate, provvisoriamente sistemate a Cipro, sia in vista dell'impossibilità di reperire all'interno della vigente legislazione uno strumento adeguato alla situazione assolutamente particolare.

Si tratta, infatti, di fornire ospitalità a persone che nel periodo dell'occupazione della Basilica di Bethlemme avevano disponibilità specifica di armi da guerra (alcune delle quali sono altresì sospettate di aver svolto attività terroristica) e che, pertanto, potrebbero comportare problemi giuridici nell'ingresso sul territorio e di sicurezza in relazione alla permanenza ed alla stessa ospitalità. Non è stato, dunque, possibile ricorrere alle disposizioni ordinarie sia del testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sia della normativa in materia di asilo, contenuta nella Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 (ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523), per difetto dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4, del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, e per l'impossibilità, con le vie ordinarie, di apprestare un regime di tutela assolutamente speciale.

La soluzione adottata permette di operare in regime di deroga alla vigente legislazione purché gli interessati accettino le condizioni alle quali lo Stato è disposto a offrire accoglienza per fini umanitari (articolo 1 del presente decreto), fornendo altresì i dati identificativi necessari. L'accoglienza è prevista in strutture apposite, organizzate per l'occasione, ed a totale carico dello Stato, che cura altresì la predisposizione di misure di sicurezza adeguate.

L'articolo 2 del decreto prevede una valutazione dell'allontanamento dalle strutture in chiave abdicativa al beneficio dell'ospitalità e la possibilità per i palestinesi, in accordo con l'ordinamento internazionale, di lasciare il Paese.

L'articolo 3 contiene la copertura finanziaria ed il richiamo alle norme in materia di gestione riservata ed esonero dalla rendicontazione (articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82).

L'articolo 4 determina l'entrata in vigore del decreto.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2002.

Misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

### E M A N A

#### il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

- 2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:
  - a) il loro nome e cognome;
  - b) l'indicazione della loro nazionalità;
- c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
- *d)* l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

#### Articolo 2.

- 1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.
- 2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.
- 3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.
- 4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

#### Articolo 3.

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

#### Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 2002.

#### **CIAMPI**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e ad interim, Ministro degli affari esteri. Scajola, Ministro dell'interno. Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

\*14PDI.0027740\*